

CALENDARIO VENATORIO PROVINCIALE STAGIONE VENATORIA 2015/2016

1) FINALITA'

Il presente calendario venatorio provinciale è valido nel territorio della Provincia di Rimini ed integra, sulla base dell'art. 50 comma 2 della L.R. 8/94 e successive modifiche, i rispettivi punti del vigente Calendario Venatorio Regionale (Del G.R. n. 325 del 07/04/2015).

Negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), nelle Aziende Venatorie e negli Appostamenti Fissi, l'attività venatoria si svolge pertanto nel rispetto del Calendario Venatorio Regionale vigente e delle integrazioni, indicazioni e prescrizioni riportate nel presente atto e con le modalità previste nei piani annuali di intervento e nei Regolamenti degli ATC e nei piani di assestamento annuale delle Aziende Venatorie così come approvati dalla Provincia.

2) RAPPORTI TRA PROVINCE E REGIONI CONFINANTI

In merito a questo punto non vengono apportate variazioni rispetto a quanto previsto dal vigente calendario venatorio regionale. Non sono, infatti, state stipulate specifiche intese con le confinanti Province di Pesaro Urbino e Forlì Cesena in merito alla gestione faunistico venatoria delle aree territoriali prospicienti ai corpi idrici di confine.

3) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

In tutto il territorio provinciale, per i periodi di caccia alle singole specie si fa riferimento a quanto previsto dal **Calendario Venatorio Regionale 2015/16**, ad esclusione di quanto modificato nei seguenti paragrafi e nella tabella 1:

Le specie cacciabili sono quelle previste dal punto 3.1 del Calendario Venatorio Regionale ad esclusione della **STARNA per la quale in tutto il territorio provinciale e per l'intera stagione venatoria è imposto il divieto di caccia.**

Relativamente alla **PERNICE ROSSA** la possibilità di caccia sarà valutata in base ai piani di gestione presentati, entro venerdì 21 agosto 2015, dai singoli ATC e dalle AFV. **Entro venerdì 11 settembre 2015 sarà emanato apposito provvedimento dirigenziale in merito. L'eventuale attività venatoria non potrà comunque prolungarsi oltre il 30/10/2015.**

**Nelle Aziende Faunistico Venatorie della Provincia, rispetto a quanto previsto dal Calendario Venatorio Regionale, ai fini di una più omogenea gestione del territorio e della fauna stanziale presente, la chiusura della caccia alla Lepre ed al Fagiano viene anticipata alla prima domenica di dicembre (06/12/2015).**

TABELLA 1 *date chiusura caccia diverse dal calendario regionale*

specie	Chiusura (ultimo giorno di caccia utile)	note
<i>Fagiano femmina</i>	08 novembre 2015	In tutto il territorio provinciale cacciabile
<i>Merlo</i>	13 dicembre 2015	<b>Nell'ATC RN1 e nella AFV La Lepre</b>
<i>Merlo</i>	31 dicembre 2015	<b>Nell'ATC RN2 e nelle AFV dell'Alta ValMarecchia</b>
<i>Cornacchia grigia</i>	13 gennaio 2016	In tutto il territorio provinciale cacciabile
<i>Gazza</i>	13 gennaio 2016	In tutto il territorio provinciale cacciabile
<i>Ghiandaia</i>	13 gennaio 2016	In tutto il territorio provinciale cacciabile

4) GIORNATE E FORME DI CACCIA:

**FINO AL 04 OTTOBRE COMPRESO, IN TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE, LA CACCIA DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO PUÒ ESSERE ESERCITATA ESCLUSIVAMENTE UTILIZZANDO CAPANNINI PREFABBRICATI IN TELA O STUOIA (ANCHE MIMETIZZATI CON ERBE E STERPAGLIE REPERITE SUL LUOGO) ED È VIETATA LA COSTRUZIONE DI APPOSTAMENTI TEMPORANEI ESCLUSIVAMENTE CON MATERIALE REPERITO IN LOCO.**

**L'USO DEL CAPANNINO PREFABBRICATO È INOLTRE OBBLIGATORIO AL FINE DI USUFRUIRE DELLE ULTERIORI DUE GIORNATE SETTIMANALI PER LA CACCIA ALLA FAUNA MIGRATORIA NEL PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2015 AL 30 NOVEMBRE 2015**

Nelle giornate e negli orari in cui è consentito unicamente l'esercizio venatorio da appostamento alla sola selvaggina migratoria, è vietato detenere al seguito eventuali capi di selvaggina stanziale anche se regolarmente abbattuti in precedenza. Nel percorso per raggiungere l'appostamento fisso o il luogo dove collocare l'appostamento temporaneo ed all'esterno degli stessi, il fucile deve essere obbligatoriamente mantenuto scarico e posto all'interno dell'apposita custodia o smontato, mentre gli eventuali cani al seguito devono essere mantenuti al guinzaglio. Durante le fasi di caccia da appostamento gli eventuali cani dovranno essere mantenuti legati; è permesso slegarli per il solo recupero del selvatico abbattuto.

TABELLA 2 *specie in preapertura*

specie	giornate preapertura	note
<i>Cornacchia grigia</i>	03, 06, 10, 13, 17 settembre 2015	In tutto il territorio provinciale cacciabile escluse ZPS
<i>Gazza</i>	03, 06, 10, 13, 17 settembre 2015	In tutto il territorio provinciale cacciabile escluse ZPS
<i>Tortora</i>	03, 06, 10, 13, 17 settembre 2015	In tutto il territorio provinciale cacciabile escluse ZPS
<i>Merlo</i>	03, 06, 10, 13, 17 settembre 2015	<b>Esclusivamente nell'ATC RN1 e nella AFV La Lepre.</b> Divieto di pre apertura nell'ATC RN2 e nelle AFV dell'Alta ValMarecchia
<i>Ghiandaia</i>	03, 06, 10, 13, 17 settembre 2015	In tutto il territorio provinciale cacciabile escluse ZPS

Tenuto conto che la settimana venatoria va dal lunedì alla domenica successiva, la caccia è consentita nelle giornate, forme e modalità indicate nella tabella 3:

TABELLA 3 *giornate, periodi e forme di caccia*

<b>periodo</b>	<b>forma e modalità di caccia</b>	<b>note</b>
preapertura (03, 06, 10, 13, 17 settembre 2015)	da un'ora prima del sorgere del sole alle ore 13.00, esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo alle sole specie consentite (vedi tabella precedente)	in tutto il territorio provinciale cacciabile escluse ZPS
dal 20 settembre al 04 ottobre 2015	in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana: <ul style="list-style-type: none"> <li>dal sorgere del sole fino alle 13.00, caccia vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore</li> <li>da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto, caccia da appostamento fisso o temporaneo (esclusivamente capannino prefabbricato) alla sola selvaggina migratoria</li> </ul>	in tutto il territorio provinciale cacciabile
dal 05 ottobre 2015 al 25 ottobre 2015	<b>in tre giornate fisse (mercoledì, sabato e domenica)</b> ogni settimana: <ul style="list-style-type: none"> <li>dal sorgere del sole al tramonto, caccia vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore</li> <li>da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto, caccia da appostamento fisso o temporaneo alla sola selvaggina migratoria</li> </ul>	Negli ATC RN1 ed RN2. Nelle AFV la caccia è svolta nelle modalità previste dai regolamenti interni nei limiti del presente atto e del calendario regionale
dal 26 ottobre 2015 al 06 dicembre 2015	in tre giornate a scelta ogni settimana: caccia da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore	in tutto il territorio provinciale cacciabile
dal 01 ottobre 2015 al 30 novembre 2015	possono essere fruite <b>ulteriori due giornate ogni settimana</b> (con l'esclusione del martedì e del venerdì) da utilizzarsi esclusivamente per la caccia alla selvaggina <b>migratoria da appostamento fisso o da appostamento temporaneo (quest'ultimo esclusivamente tramite capannino prefabbricato) segnando esclusivamente la forma di caccia (A) nel tesserino.</b>	in tutto il territorio provinciale cacciabile
dal 07 dicembre 2015 al 31 dicembre 2015	in tre giornate a scelta del cacciatore: caccia da appostamento e/o vagante con l'uso del cane regolamentato secondo quanto riportato di seguito	in tutto il territorio provinciale cacciabile
dal 01 gennaio 2016 al 31 gennaio 2016	in tre giornate fisse (Giovedì, Sabato e Domenica) ogni settimana: caccia da appostamento e/o vagante con l'uso del cane regolamentato secondo quanto riportato di seguito:	in tutto il territorio provinciale cacciabile (per SIC e ZPS vedere apposito punto)
<b>dal 07 dicembre 2015 al 31 gennaio 2016</b>	<b>L'USO DEL <u>CANE DA SEGUIA</u> È CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE NEI SEGUENTI CASI:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>caccia al Cinghiale in forma collettiva (fino al 16/01/2016)</li> <li>caccia in squadre alla volpe preventivamente autorizzate dalla Provincia su proposta degli ATC RN1 e RN2. Nelle AFV le squadre per la caccia alla volpe sono autorizzate per ogni azione di caccia dal titolare della Azienda Faunistica su apposita scheda e dovranno avere le stesse caratteristiche operative delle squadre degli ATC;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>nei distretti di caccia al cinghiale*</li> <li>in tutto il territorio provinciale cacciabile*</li> </ul> <p>(*per SIC e ZPS vedere apposito punto)</p>
<b><u>dal 07 al 31 dicembre 2015</u></b>	<b>L'USO DEL <u>CANE DA FERMA O DA CERCA</u> (non più di due cani per cacciatore) è AMMESSO solo per la caccia vagante <u>alla Beccaccia ed alle altre specie migratorie consentite</u> ed ESCLUSIVAMENTE nei PASCOLI, negli INCOLTI e nei BOSCHI localizzati nei seguenti territori:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>lungo l'intero corso provinciale dei fiumi Conca e Marecchia (all'interno della fascia compresa entro i 50 metri dal ciglio dell'argine);</li> <li>lungo l'intero corso dei seguenti corsi d'acqua nel territorio dell'ATC RN1 (nella fascia compresa entro i 50 metri dal ciglio dell'argine): Uso, Marano, Ventena, Tavollo</li> <li>nel territorio dell'ATC RN1 all'interno dell'area collinare opportunamente tabellata (Tabelle bianche con bordo giallo riportanti la scritta "ATC RN1 Area speciale per l'esercizio venatorio alla beccaccia");</li> <li>nell'intero territorio dell'ATC RN2</li> <li>all'interno dei Siti di Importanza Comunitario (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti nell'intero territorio provinciale</li> </ul>	<b>Nel resto del territorio provinciale vige pertanto il divieto di caccia vagante con il cane da ferma o da cerca</b>

<p><b><u>dal 01 al 31 gennaio 2016</u></b></p>	<p><b>L'USO DEL CANE DA FERMA O DA CERCA (non più di due cani per cacciatore) è AMMESSO solo per la caccia vagante <u>alla Beccaccia ed alle altre specie migratorie consentite</u> ed <b>ESCLUSIVAMENTE</b> nei <b>PASCOLI, negli INCOLTI e nei BOSCHI</b> localizzati nei seguenti territori:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ nel territorio dell'ATC RN1 all'interno dell'area collinare opportunamente tabellata (Tabelle bianche con bordo giallo riportanti la scritta "ATC RN1 Area speciale per l'esercizio venatorio alla beccaccia") – <b><u>l'uso del cane è comunque vietato all'interno del SIC di Torriana Montebello e lungo il corso dei fiumi Marecchia e Conca (all'interno della fascia compresa entro i 50 metri dal ciglio dell'argine):</u></b></li> <li>➤ lungo l'intero corso dei seguenti corsi d'acqua nel territorio dell'ATC RN1 (all'interno della fascia compresa entro i 50 metri dal ciglio dell'argine): Uso, Marano, Ventena, Tavollo</li> <li>➤ nel territorio dell'ATC RN2 - <b><u>l'uso del cane è comunque vietato all'interno dei SIC e ZPS e lungo il corso del Fiume Marecchia (all'interno della fascia compresa entro i 50 metri dal ciglio dell'argine);</u></b></li> </ul>	<p><b>Nel resto del territorio provinciale vige pertanto il divieto di caccia vagante con il cane da ferma o da cerca</b></p>
--	--	---

In tutto il territorio provinciale, la caccia agli ungulati può essere attuata esclusivamente nei periodi e con le modalità descritti nella seguente tabella 4:

TABELLA 4 caccia agli ungulati

periodo	modalità di caccia agli ungulati	note
<i>dal 17/10/2015 al 16/01/2016</i>	cinghiale in braccata ed in girata nelle aree e con le modalità previste dai Piani di Gestione e dai relativi atti autorizzativi	<b>giornate di mercoledì e sabato nell'ATC RN1 e nell'AFV "La Lepre"</b> <b>giornate di mercoledì, sabato e domenica nell'ATC RN2 e nelle AFV dell'Alta ValMarecchia</b>
<i>dal 15 aprile 2015 al 31.01.2016</i>	cinghiale in selezione nelle aree e con le modalità previste dai Piani di Gestione e dai relativi atti autorizzativi	<b>In tutto il territorio provinciale cacciabile</b> cinque giorni a settimana escluso martedì e venerdì e <u>con le eventuali restrizioni temporali previste dai Piani di Gestione e dai relativi atti autorizzativi</u>
<i>dal 01/06/2015 al 30 settembre 2015 dal 01/01/2016 al 15/03/2016</i>	capriolo in selezione, nelle aree e con le modalità previste dai Piani di Gestione e dai relativi atti autorizzativi	<b>In tutto il territorio provinciale cacciabile</b> cinque giorni a settimana escluso martedì e venerdì e <u>con le eventuali restrizioni temporali previste dai Piani di Gestione e dai relativi atti autorizzativi</u>

**Al di fuori delle modalità descritte la caccia agli ungulati è vietata in tutto il territorio provinciale.**

Dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016, è consentito, esclusivamente da parte dei cacciatori di selezione che abbiano depositato l'apposito tagliando nella cassetta, anche l'abbattimento della volpe, nel rispetto delle giornate e periodi di caccia previste dal presente calendario provinciale di cui alla tabella 4 e del carniere di cui al calendario venatorio regionale. L'abbattimento della volpe non è ammesso nel caso in cui il cacciatore di selezione abbia già raggiunto il numero di capi di ungulati assegnato.

#### CACCIA NELLE AZIENDE TURISTICO VENATORIE

**Nelle Aziende Agri Turistico Venatorie la caccia è ammessa: esclusivamente su fauna d'allevamento nel rispetto del piano di gestione autorizzato** (è comunque ammessa anche la caccia alla Volpe secondo le limitazioni di seguito riportate), dal sorgere del sole fino al tramonto (vedi tabella al punto 5) e per un massimo di 5 giornate settimanali ad esclusione del martedì e venerdì.

#### **Periodi di caccia e specie cacciabili nelle ATV:**

- *dal 02.09.2015 al 31.12.2015:* Pernice rossa, Starna,
- *del 20.09.2015:* Quaglia
- *dal 02.09.2015 al 31.01.2016:* Fagiano;
- *dal 01.09.2015 al 31.01.2016 nelle giornate fisse di giovedì e domenica:* Volpe

*Le specie abbattibili devono essere previste nel piano di gestione annuale autorizzato.*

*I singoli capi provenienti da allevamento devono essere opportunamente marcati (marca auricolare per le lepri ed anello colorato ad una zampa per le altre specie). Ad esclusione della volpe, è vietato l'abbattimento di qualsiasi altra specie di fauna selvatica e di capi di starna, pernice rossa, quaglia, fagiano non marcati.*

Per la Pernice rossa, nelle immissioni è ammesso esclusivamente l'impiego di Pernice rossa (*Alectoris rufa*) geneticamente pura ed è vietata l'immissione di altre specie (*Alectoris chukar* o *A. graeca* o ibridi di queste con l'*A. rufa*). Per la Quaglia comune, nelle immissioni è ammesso esclusivamente l'impiego di Quaglia comune (*Coturnix coturnix*) ed è vietato l'impiego di Quaglia giapponese (*Coturnix japonica*) o ibridi.

## 5) **ORARI VENATORI**

La caccia alla **fauna selvatica stanziale** è consentita in forma vagante con o senza l'uso del cane dal sorgere del sole fino al tramonto.

La caccia all'**avifauna migratoria** è consentita:

- da appostamento fisso o temporaneo da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
- vagante con o senza l'uso del cane dal sorgere del sole fino al tramonto.

La caccia di selezione agli **ungulati** è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto.

**La caccia alla Beccaccia inizia il 1 ottobre ed è consentita esclusivamente negli orari previsti per la caccia alla selvaggina stanziale e comunque dal sorgere del sole al tramonto. E' vietata la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.**

L'esercizio venatorio, nei giorni e nei periodi consentiti, è ammesso nell'arco dei **seguenti orari che tengono conto del ripristino dell'ora solare**:

TABELLA 5 *orari venatori*

Periodo	dalle ore		alle ore	
	ORA PRIMA DEL SORGERE DEL SOLE	SORGERE DEL SOLE	TRAMONTO	ORA DOPO IL TRAMONTO
15 aprile – 30 aprile	5,15			21,00
01 maggio – 15 maggio	4,45			21,15
16 maggio – 31 maggio	4,30			21,45
01 giugno - 15 giugno	4,30			21,45
16 giugno - 15 luglio	4,30			22,00
16 luglio – 31 luglio	4,45			21,45
01 agosto – 15 agosto	5,00			21,30
16 agosto - 31 agosto	5,15			21,00
01 settembre- 15 settembre	5,45	6,45 ATV	13,00 ATC e AFV 19,30 ATV	20,30
16 settembre - 30 settembre	6,00	7,00	19,00	20,00
01 ottobre - 15 ottobre	6,15	7,15	18,45	19,45
16 ottobre- 24 ottobre	6,30	7,30	18,15	19,15
25 ottobre - 15 novembre	5,45	6,45	17,00	18,00
16 novembre - 30 novembre	6,15	7,15	16,45	17,45
01 dicembre - 15 dicembre	6,30	7,30	16,30	17,30
16 dicembre - 31 dicembre	6,45	7,45	16,45	17,45
01 gennaio 2016 - 15 gennaio	6,45	7,45	16,45	17,45
16 gennaio - 31 gennaio	6,30	7,30	17,00	18,00
01 febbraio - 15 febbraio 2015	6,15			18,30
15 febbraio - 28 febbraio 2015	6,00			18,45
01 marzo – 15 marzo 2015	5,45			19,00

## 6) **CARNIERE**

In merito al carniere non vengono apportate variazioni rispetto a quanto previsto dal vigente calendario venatorio regionale.

## 7) **ADDESTRAMENTO CANI DA CACCIA**

Oltre a quanto previsto dal Calendario venatorio regionale, nell'ATC RN1, nell'ATC RN2 e nelle AFV l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti, nel rispetto delle colture in atto, nei periodi, negli orari e con le limitazioni riportati nella seguente tabella 6:

TABELLA 6 *periodi ed orari addestramento cani da caccia*

periodo	orario	limitazioni
<b>Dal 16 agosto al 23 agosto 2015</b>	<b>Dalle 7.00 alle 13.00</b>	Escluse le giornate di martedì e venerdì.
<b>Dal 24 agosto al 17 settembre 2015</b>	<b>Dalle ore 7.00 alle ore 19.00</b>	Escluse le giornate di martedì e venerdì. Nei giorni di preapertura l'addestramento cani è

In caso di pioggia l'addestramento potrà essere iniziato solo dopo 1 ora dal termine della stessa e solo quando ciò non comporti danni alle colture ed ai terreni.

**Durante l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è consentito l'uso di non più di due cani per cacciatore.**

Dal 16/08/2015 al 31/01/2016 l'attività dei campi addestramento cani presenti nel territorio provinciale è sospesa, ad esclusione dei campi specializzati recintati per l'addestramento dei cani da seguita su lepre e cinghiale senza sparo e dei campi addestramento interni alle A.T.V., nel rispetto dei regolamenti autorizzati dalla Provincia

### 8) MISURE DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE AGRICOLO-FORESTALE

Ad integrazione e chiarimento di quanto previsto al punto 8 del calendario regionale si applica quanto previsto nella seguente tabella 7

TABELLA 7 misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo forestale:

colture	specifiche	attività venatoria	accesso del cane	transito del cacciatore
1 vigneti e frutteti (viti ed alberi / arbusti da frutto allevati con qualsiasi tecnica)	<b>Con impianto irriguo fisso e/o rete anti-grandine</b>  Sia con frutti pendenti che dopo la raccolta	NON CONSENTITA	Solo dopo la raccolta dei frutti, è consentito sia per lo scovo della selvaggina che per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito all'esterno	E' consentito il transito in capezzagna con fucile scarico e aperto; è possibile inoltre accedere agli appezzamenti solo per la raccolta del capo di selvaggina abbattuta o ferita all'esterno, sempre con fucile scarico e aperto
	<b>Senza impianto irriguo fisso e rete anti-grandine</b>  Con frutti pendenti	NON CONSENTITA	NON CONSENTITO	E' consentito il transito in capezzagna con fucile scarico e aperto; è possibile inoltre accedere agli appezzamenti solo per la raccolta del capo di selvaggina abbattuta o ferita all'esterno, sempre con fucile scarico e aperto
	<b>Senza impianto irriguo fisso e rete anti-grandine</b>  Dopo la raccolta	E' consentita in appostamento fisso o temporaneo per la sola selvaggina migratoria con l'assenso scritto del conduttore. In vagante solo lungo le capezzagne e/o gli stradoni di separazione (purché entrambi gli appezzamenti siano privi di impianti fissi di irrigazione e/o rete antigrandine), con facoltà di sparo in direzione parallela all'asse della capezzagna e/o dello stradone e con divieto di danneggiare le piante	E' consentito sia per lo scovo della selvaggina che per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito	E' possibile accedere agli appezzamenti per la raccolta del capo di selvaggina abbattuta o ferita, sempre con fucile scarico e aperto
5) castagneti da frutto	<b>Castagneto per la produzione di marroni e castagne, coltivato sfalcato e rastrellato</b>	Dal 1 al 31 ottobre divieto di caccia in forma vagante. E' consentita caccia da appostamento fisso o temporaneo alla sola migratoria previo assenso scritto del conduttore	E' consentito sia per lo scovo della selvaggina che per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito	Dal 2 al 31 ottobre, è consentito il solo transito con fucile scarico in custodia. E' possibile inoltre accedere per la raccolta del capo di fauna abbattuta o ferita all'esterno, con fucile scarico e aperto
6) rimboschimenti	<b>Pioppeti e alberi a medio o alto fusto per i primi 3 anni dall'impianto</b>	Se non tabellato a divieto è consentita dopo i 3 anni con l'obbligo assoluto di non sparare in direzione delle piante	E' consentito anche prima dei 3 anni, ma solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore (al guinzaglio)	E' consentito anche prima dei 3 anni, ma solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
7) colture erbacee intensive	<b>Erba medica ed altre foraggere</b>	E' consentita con altezza inferiore ai 15 cm e lungo le capezzagne e gli stradoni fino al 24 settembre nell'ATC RN2 e fino al 30 settembre nell'ATC RN1. Dopo tali date, nei rispettivi ATC, è consentita a qualsiasi altezza	E' consentito anche con altezza superiore ai 15 cm per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito all'esterno	E' consentito anche con altezza superiore ai 15 cm per la raccolta del capo abbattuto all'esterno con fucile scarico e aperto
8) colture specializzate diverse	<b>Fragola, soia, zucchine, zucca, colture ortive in genere</b>	NON CONSENTITA	E' consentito lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore	E' consentito lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
9) colture cerealicole	<b>Grano, orzo, segale</b>	NON CONSENTITA ad eccezione delle capezzagne e delle scoline (si può percorrere il fondo della scolina e banchine non coltivate).	E' consentito sia per lo scovo della selvaggina che per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito all'esterno (ad eccezione dei terreni bagnati fino ad almeno due ore dopo la pioggia)	E' consentito per il recupero della selvaggina abbattuta all'esterno con il fucile scarico e aperto

10) impianti a biomassa	Varie essenze arboree ed arbustive	NON CONSENTITA ad eccezione delle capezzagne e delle scoline (si può percorrere il fondo della scolina e banchine non coltivate).	E' consentito sia per lo scovo della selvaggina che per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito all'esterno (ad eccezione dei terreni bagnati fino ad almeno due ore dopo la pioggia)	E' consentito per il recupero della selvaggina abbattuta all'esterno con il fucile scarico e aperto
11) altre colture cerealicole	Mais, sorgo e saggina	E' consentita dal 1° ottobre se non tabellato a divieto. Non è consentito lo sparo in direzione della coltura quando su di essa è vietata la caccia	E' consentito anche prima del 1° ottobre per il recupero della selvaggina abbattuta o ferita all'esterno	E' consentito anche prima del 1° ottobre, per la raccolta del capo abbattuto all'esterno, con fucile scarico e aperto
12) colture oleaginose	Girasole, colza, ravizzone	NON CONSENTITA ad eccezione delle capezzagne e delle scoline ai margini esterni degli appezzamenti, con divieto assoluto di sparo in direzione della coltura	E' consentito sia per lo scovo della selvaggina che per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito all'esterno	E' consentito per il recupero della selvaggina abbattuta all'esterno con il fucile scarico e aperto
13) colture erbacee da seme		NON CONSENTITA	E' consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore (al guinzaglio)	E' consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
14) colture a perdere ATC	Colture a perdere APPOSITAMENTE TABELLATE	NON CONSENTITA	E' consentito per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito	E' consentito per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito
15) in serra	Colture aventi la serra, di qualsiasi tipo, come base di sviluppo vegetazionale	NON CONSENTITA	NON CONSENTITO	NON CONSENTITO
16) in vivaio a pieno campo	Coltivazioni in cui la pianta (erbe, arbusti, alberi) è base di reddito	Consentita dopo la completa rimozione delle colture	In presenza delle colture, è consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore (al guinzaglio)	In presenza delle colture, è consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
17) prati artificiali irrigui	Terreni seminati artificialmente con erbe la cui irrigazione è derivata da opere all'uopo realizzate	Consentita dal 1° ottobre	Fino al 30 settembre, è consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore (al guinzaglio)	Fino al 30 settembre, è consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
18) terreni arati	Terreni arati non seminati anche se preparati per la semina o per l'avvio di coltivazione	SI	SI	SI
19) terreni coperti da stoppie o residui di fine raccolta		SI	SI	SI
20) terreni dismessi dalla produzione	Set aside, terreni dismessi dalla produzione,	SI	SI	SI
21) tutte le altre colture non specificate comprese quelle da sovescio		SI	SI	SI

#### NOTE

- **Per fucile scarico e aperto si intende:**
  - armi basculanti: fucili aperti senza cartucce inserite nella camera della cartuccia
  - armi semiautomatiche: fucili senza cartucce inserite nella camera della cartuccia e nel serbatoio o prive di caricatore, con otturatore aperto
  - armi a ripetizione ordinaria: fucili senza cartucce inserite nella camera della cartuccia e nel serbatoio o prive di caricatore, con otturatore aperto
- **IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI SOLARI per la produzione di energia elettrica:** si ricorda che è vietata la caccia a meno di 100 metri dalle installazioni di tali pannelli in pieno campo ed è vietato lo sparo con fucile con canna ad anima liscia a meno di 150 metri, o con fucile con canna ad anima rigata a meno di una volta e mezza la gittata massima, in direzione dei pannelli.
- E' sempre fatto divieto assoluto di sparo in direzione delle piante da frutto ad una distanza inferiore a 100 metri

## **9) PRESCRIZIONI VALIDE NELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) NEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARI (SIC) E NELLE ZONE UMIDE**

### Prescrizioni per le zone umide

**IN TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE, ALL'INTERNO DI ZONE UMIDE NATURALI ED ARTIFICIALI QUALI LAGHI, STAGNI, PALUDI, ACQUITRINI E PRATI ALLAGATI, NONCHÉ NEL RAGGIO DI 50 METRI DALLE RIVE PIÙ ESTERNE DI QUESTI, E' FATTO DIVIETO DI UTILIZZARE FUCILI CARICATI CON MUNIZIONAMENTO A PALLINI DI PIOMBO PER L'ATTIVITÀ VENATORIA**

### Prescrizioni generali valide per tutti i siti di Rete Natura 2000 (SIC eZPS)

Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 2013, nelle Zone della Rete Natura 2000 regionali è vietato:

- a) effettuare, nel mese di gennaio, più di due giornate di caccia – corrispondenti al giovedì e alla domenica - fatta eccezione per la caccia agli ungulati per la quale valgono le disposizioni qui disciplinate;
- b) utilizzare fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- c) abbattere uccelli acquatici - ad esclusione del germano reale - e beccaccia, prima del 1° ottobre;
- d) l'attività venatoria dopo le ore 14,30 in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua e nel raggio di 500 metri da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio.
- e) l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);
- f) l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);

Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi dei già citati Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 2013, è inoltre vietato:

- a) effettuare l'anticipazione dell'esercizio venatorio al 1° settembre (preapertura);
- b) addestrare ed allenare i cani ai sensi del punto 7 del presente calendario, prima del 1° settembre.

All'interno dei singoli siti di Natura 2000 della provincia di Rimini sono previste le seguenti prescrizioni:

#### **S.I.C. IT 4090001 Onferno**

All'interno del perimetro del S.I.C. l'attività venatoria è interdetta in quanto il Sito coincide con la Riserva Regionale di Onferno.

1. Entro 500 metri dai confini attuazione di sistemi di caccia agli ungulati a basso impatto (selezione e girata)
2. Divieto di caccia vagante con cane per una fascia di 150 m dal confine della R.N.O.;

#### **S.I.C. IT 4090002 Torriana, Montebello e fiume Marecchia**

Il Sito coincide parzialmente con l'Oasi di protezione faunistica di Torriana – Montebello in cui l'attività venatoria è interdetta; la restante porzione, in territorio A.T.C. RN1, comprende parte del Comune di Torriana e l'asta fluviale del Marecchia fino ai laghi Incal.

1. Obbligo di attivare tutte le forme di caccia al cinghiale previste dalla normativa vigente (caccia in selezione e caccia collettiva) con priorità per quelle a basso impatto ambientale (selezione e girata). Relativamente alla Braccata si prevede il contenimento del numero dei partecipanti a massimo 40 e dei cani impegnati a massimo 10.
2. Divieto di caccia all'Allodola.
3. All'interno del S.I.C. la caccia in squadra alla volpe può essere effettuata con un massimo di due cani
4. La caccia vagante con l'uso di cani (compresa la caccia in squadra alla volpe) viene vietata nel mese di gennaio.
5. Divieto di addestramento di cani per l'attività venatoria, durante il periodo di insediamento, riproduzione e di presenza di giovani di avifauna (dal 1 febbraio al 31 agosto inclusi).
6. E' vietato all'interno del S.I.C. il ripopolamento con anatidi provenienti da allevamento e la permanenza all'interno degli specchi d'acqua dedicati all'esercizio venatorio di richiami vivi, anatre domestiche, anatre germanate o altri tipi di anatidi di origine domestica, oltre gli orari di caccia.
7. Obbligo di detenzione di richiami vivi, anatre domestiche, germanate o altri tipi di anatidi detenuti a scopo venatorio, al di fuori degli orari consentiti di caccia ed a caccia chiusa, in apposite gabbie o voliere di dimensioni adeguate alla salvaguardia del benessere animale; le voliere, in particolar, devono essere chiuse su ogni lato e superiormente; nella parte a terra ed eventualmente in acqua, la rete (elettrosaldata e a maglia massima 3x3 cm) deve essere infissa nel terreno per almeno 10 cm; nel periodo di caccia le gabbie e le voliere devono essere oscurate con teli o stuoie scuri al fine di limitare la funzione di richiamo da parte degli anatidi ivi presenti.

#### **IT4090006 - SIC-ZPS - Versanti occidentali del Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio di Miratoio**

Il Sito coincide parzialmente con il Parco del Sasso Simone e Simoncello dove l'attività venatoria è interdetta. La porzione del S.I.C./Z.P.S. esterna al Parco risulta per buona parte all'interno dell'area contigua del Parco stesso ed è gestita dal punto di vista faunistico venatorio dall'A.T.C. RN2 e da tre A.F.V. (Diana, Valstorena e Scavolino). Solo una piccola porzione è in territorio di caccia programmata (nei pressi delle località Cà Barroccio e Ponte Messa).

1. Obbligo di attivare tutte le forme di caccia al cinghiale previste dalla normativa vigente (caccia in selezione e caccia collettiva) con priorità per quelle a basso impatto ambientale (selezione e girata) in particolare nella fascia all'interno dell'area contigua, comprese le porzioni delle A.F.V.). Relativamente alla Braccata si prevede il contenimento del numero dei partecipanti a massimo 40 e dei cani impegnati a massimo 10.
2. Divieto di caccia all'Allodola.
3. All'interno del S.I.C./Z.P.S. inoltre la caccia in squadra alla volpe può essere effettuata con un massimo di due cani.
4. Divieto di addestramento di cani per l'attività venatoria, durante il periodo di insediamento, riproduzione e di presenza di giovani di avifauna (dal 1 febbraio al 31 agosto inclusi).

#### **IT4090005 – SIC-ZPS - Fiume Marecchia a Ponte Messa**

Il Sito coincide per gran parte con la Z.R.C. di Ponte Messa dove l'attività venatoria è interdetta. La porzione del S.I.C./Z.P.S. esterna alla Z.R.C. risulta per la quasi totalità all'interno di due A.F.V. (Diana ed il Frullo). Solo una piccola porzione è in territorio di caccia programmata (riva sinistra del Marecchia a mare del fosso Galoppo).

1. Obbligo di attivare tutte le forme di caccia al cinghiale previste dalla normativa vigente (caccia in selezione e caccia collettiva) con priorità per quelle a basso impatto ambientale (selezione e girata), comprese le porzioni delle A.F.V.
2. All'interno del sito la caccia in squadra alla volpe può essere effettuata con un massimo di due cani e la caccia vagante con l'uso di cani (compresa la caccia in squadra alla volpe) viene vietata nel mese di gennaio.
3. Divieto di addestramento di cani per l'attività venatoria, durante il periodo di insediamento, riproduzione e di presenza di giovani di avifauna (dal 1 febbraio al 31 agosto inclusi).

#### **IT4090003 - SIC-ZPS - Rupi e Gessi della Valmarecchia**

Il Sito coincide in parte con l'Oasi di San Leo e la Z.R.C. di Ponte Santa Maria Maddalena dove l'attività venatoria è interdetta, quindi in parte coincide parzialmente con due A.F.V. (la Tana e la Rocca) e per il resto con il territorio di caccia programmata.

1. Obbligo di attivare tutte le forme di caccia al cinghiale previste dalla normativa vigente (caccia in selezione e caccia collettiva) con priorità per quelle a basso impatto ambientale (selezione e girata), comprese le porzioni delle A.F.V.
2. Nel mese di gennaio è vietata la caccia in braccata, è ammessa la selezione ed è ammessa, per un massimo di quattro giornate, la girata.
3. Divieto di caccia all'Allodola.
4. All'interno del sito la caccia in squadra alla volpe può essere effettuata con un massimo di due cani.
5. Divieto di addestramento di cani per l'attività venatoria, durante il periodo di insediamento, riproduzione e di presenza di giovani di avifauna (dal 1 febbraio al 31 agosto inclusi).

#### **IT4090004 - SIC - Monte S.Silvestro, Monte Ercole e Gessi di Sapigno, Maiano e Ugrigno**

Il Sito è interamente compreso nel territorio di caccia programmata.

1. Obbligo di attivare tutte le forme di caccia al cinghiale previste dalla normativa vigente (caccia in selezione e caccia collettiva) con priorità per quelle a basso impatto ambientale (selezione e girata), comprese le porzioni delle A.F.V.
2. Relativamente alla Braccata si prevede il contenimento del numero dei partecipanti a massimo 40 e dei cani impegnati a massimo 10.
3. Divieto di caccia all'Allodola.
4. All'interno del sito la caccia in squadra alla volpe può essere effettuata con un massimo di due cani.
5. Divieto di addestramento di cani per l'attività venatoria, durante il periodo di insediamento, riproduzione e di presenza di giovani di avifauna (dal 1 febbraio al 31 agosto inclusi).

### **10) TESSERINO VENATORIO**

Oltre a quanto previsto nel vigente calendario venatorio regionale, **di norma nel tesserino va segnalata per ogni giornata una sola forma di caccia (Vagante o Appostamento fisso/temporaneo) – mentre per la caccia di Selezione deve essere compilata la specifica sezione.**

**Nelle giornate in cui il calendario lo permette, il cacciatore che nella stessa giornata eserciti all'interno dello stesso istituto venatorio sia la caccia vagante che la caccia da appostamento, è tenuto a segnalarle nella stessa pagina del tesserino ambedue le forme di caccia attuate.**

Modalità di segnatura sul tesserino:

Istituto faunistico	Tipologia caccia	Tipologia fauna	Marcatatura sul tesserino
ATC e AFV	appostamento fisso/temporaneo	migratoria	annotare il capo abbattuto ogni volta che si cambia o si lascia l'appostamento
ATC e AFV	vagnate	migratoria	annotare il capo appena abbattuto
AFV	vagante	stanziale	è possibile annotare il capo abbattuto a termine giornata di caccia
ATC	vagante	stanziale	annotare il capo appena abbattuto
ATV	vagante	stanziale	nessuna annotazione

E' obbligatorio marcare il deposito in tutti quei casi in cui il capo di selvaggina abbattuto non sia portato con sé dal cacciatore.

Nel caso in cui nella stessa giornata si eserciti l'attività in ambiti diversi (differenti ATC, AFV, ATV) il cacciatore è sempre tenuto a compilare un ulteriore riquadro del tesserino regionale.

**Il tesserino per l'esercizio venatorio va inderogabilmente consegnato al Comune di Residenza entro il 31 marzo 2016 (art. 39, lett .b) L.R. 8/1994).**

**In caso di esercizio delle deroghe, la relativa scheda riepilogativa "caccia specie in deroga" dovrà essere consegnata alla Provincia di residenza, da parte del cacciatore interessato (cioè che ha effettuato il prelievo), entro le date indicate nell'atto di Deroga e comunque entro il 31 marzo 2016.**

#### 11) ULTERIORI PRESCRIZIONI

Ai fini della maggior garanzia della sicurezza personale, fatte salve le prescrizioni del R.R. 1/2008 relativamente alle cacce collettive al cinghiale, nonché ai contenuti di ulteriori regolamenti emanati per la caccia di selezione agli ungulati, **chiunque eserciti la caccia in forma vagante, sia negli ATC che nelle AFV e ATV, escluso quindi l'esercizio da appostamento fisso o temporaneo, deve indossare, in modo da essere facilmente visibile a distanza, un elemento (giacchetto, gilet, casacca, berretto ...) od un accessorio del proprio abbigliamento (fascia su berretto di larghezza minima visibile di 3 cm, bracciale omerale di larghezza minima visibile di 10 cm su ciascun braccio, triangolo o quadrato di stoffa o altro materiale di lato 10 - 15 cm da apporre contemporaneamente sulla schiena e sul petto...) di colore vivo (rosso, arancione o giallo) che assicuri la massima visibilità.**

Per l'utilizzo di armi con canna ad anima liscia **sono vietati, durante l'esercizio venatorio, la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con pallini di diametro superiore a 4 mm, cartucce caricate con munizioni spezzate con borrhaggio predisposto per tiri a lunga gittata (tipo "over 100"), cartucce caricate con proiettile unico a chi non partecipi a forme di caccia collettiva al cinghiale.**

E' fatto divieto di caccia nell'area a mare della SS. 16 come indicato dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale vigente.

Lungo il "**Percorso Storico Naturalistico**" del Fiume Marecchia l'esercizio venatorio (sia in forma vagante che di appostamento temporaneo o fisso) è ammesso con IL DIVIETO di attraversare il percorso o percorrere lo stesso con fucile carico. E' inoltre VIETATO sparare in modo che la traiettoria di tiro attraversi il percorso stesso.

**E' fatto divieto ai titolari di "appostamento fisso senza richiami vivi", ai loro sostituti ed agli eventuali invitati, di utilizzare richiami vivi all'interno dell'area di rispetto dell'appostamento fisso anche quando questo non è in esercizio.** Negli appostamenti fissi per colombacci è ammesso l'utilizzo come richiami di colombacci provenienti da allevamento e derivati domestici del piccione selvatico regolarmente detenuti. Per quanto riguarda l'uso come richiami dei derivati domestici del germano reale che non ne presentino il fenotipo selvatico (anatre germanate) si rimanda a quanto previsto dal Calendario venatorio regionale ed alla normativa sull'Influenza aviaria.

**E' fatto divieto ai titolari di "appostamento fisso con richiami vivi" (e loro sostituti) di abbattere durante l'esercizio venatorio capi di selvaggina stanziale e/o di detenere gli stessi all'interno dell'appostamento.**

**Inadempienze ed infrazioni al presente calendario provinciale, qualora il fatto non preveda per legge diversa e più grave sanzione, saranno punite ai sensi dell'art. 61 - comma 3° della L.R. 8/94.**

#### 12) NORME PER LA SALVAGUARDIA DELLA BECCACCIA

a) Ai fini della salvaguardia delle popolazioni svernanti di Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi il prelievo venatorio della Beccaccia viene sospeso su tutto il territorio provinciale al verificarsi delle seguenti condizioni climatiche:

- la media delle temperature misurate si mantiene sotto lo zero termico per più di sei ore durante il giorno (da intendersi sempre per le ore che decorrono dall'alba al tramonto);
- la media delle temperature previste per i tre giorni successivi a quello di cui alla lettera a) si mantiene sotto lo zero termico per più di sei ore durante il giorno.

L'efficacia della sospensione decorre automaticamente a far data dal secondo giorno dalla segnalazione dell'allerta gelo da parte del Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPA Regione Emilia Romagna, ossia trascorsi tre giorni di gelo e fino a data da stabilirsi;

- b) la riattivazione del prelievo, dopo la sospensione, è determinata dalle seguenti circostanze:
- a) la media delle temperature misurate non deve mantenersi sotto lo zero termico per più di sei ore durante il giorno (sempre da alba-tramonto) e per almeno due giorni consecutivi;
  - b) la media delle temperature previste non deve mantenersi sotto lo zero termico per più di sei ore durante il giorno per i tre giorni successivi a quelli di cui alla precedente lettera a).
- Il prelievo viene automaticamente riattivato a far data dal terzo giorno dalla segnalazione della cessazione di allerta gelo da parte del Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPA Emilia Romagna, ossia trascorsi cinque giorni di assenza di condizioni di gelo.
- c) i destinatari delle segnalazioni via e mail relative alla sospensione e riattivazione del prelievo della specie beccaccia nel territorio provinciale, da parte del Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPA Regione Emilia Romagna sono i seguenti:
- Corpo Forestale dello Stato Provincia di Rimini:** Coordinamento Provinciale cfs Rimini, Comandante Provinciale C.F.S. RN, Comandi Stazione CFS di. Rimini, Morciano di Romagna, Santarcangelo, Novafeltria, Pennabilli e Sant'Agata Feltria
  - Corpo di Polizia Provinciale:** Comandante Polizia Prov.le
  - Associazioni Venatorie:** Associazione Nazionale Libera Caccia, ARCI Caccia, Unione Nazionale Enalcaccia Federazione Italiana della Caccia
  - Ambiti Territoriali di Caccia:** A.T.C. RN1, A.T.C. RN2
  - Provincia di Rimini:** Dirigente Servizio Ambiente Energia e Agricoltura, Responsabile Tutela Faunistica;
- d) la Provincia di Rimini provvederà, inoltre, a dare comunicazione della sospensione e riattivazione del prelievo della specie beccaccia attraverso il proprio sito web all'indirizzo:  
[http://www.provincia.rimini.it/progetti/p\\_venatorio/index.htm](http://www.provincia.rimini.it/progetti/p_venatorio/index.htm)  
e, qualora sia possibile, tramite comunicati stampa;
- e) anche sul sito della Regione Emilia Romagna, all'indirizzo "<http://www.ermesagricoltura.it/Box-Informazioni/Politiche-Faunistiche-e-Venatorie/Attivita-Faunistico-Venatoria/Calendario-venatorio/Prelievo-venatorio-della-beccaccia>" è presente un avviso relativo al prelievo della Beccaccia;
- f) l'efficacia della sospensione del prelievo della beccaccia nell'intero territorio provinciale, qualora all'interno del territorio venga registrato l'evento climatico avverso, decorre automaticamente a far data dal secondo giorno dalla segnalazione dell'allerta gelo da parte del Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPA Regione Emilia Romagna;